

REGOLAMENTO DEL PIANO WELFARE

CONNESSO AL PREMIO DI RISULTATO MATURATO PER L'ANNO 2023

Sommario

1. DEFINIZIONI	1
2. PREMESSA E FINALITÀ DEL PIANO WELFARE CONNESSO AL PREMIO DI RISULTATO	3
3. CONDIZIONI DI INCLUSIONE DEI BENEFICIARI NEL PIANO WELFARE	3
4. IL CREDITO WELFARE E L'ATTIVAZIONE E GESTIONE DEL CONTO WELFARE	4
5. I SERVIZI WELFARE	5
6. DIRIGENTI	13
7. DESTINAZIONE DEL RESIDUO	13

1. DEFINIZIONI

Le **"Società del Gruppo"** sono Crédit Agricole Italia S.p.A., CA Group Solutions S. C. p. A. e CA Leasing Italia S.r.l.

L'**"Accordo Sindacale 2023"** è l'intesa sindacale raggiunta e sottoscritta dalle Società del Gruppo con le delegazioni delle rappresentanze sindacali delle medesime (aventi la natura ed i requisiti di cui all'art. 51 del D. Lgs. n. 81/2015), con cui si è disciplinato per l'anno 2023 il premio variabile aziendale di risultato (da corrispondersi nell'anno 2024) - ai sensi dell'art. 51 del CCNL applicato dalle Società del Gruppo - con precisazione ed elencazione (Allegato 1 dell'Accordo Sindacale 2023) degli indicatori di produttività, redditività, efficienza e qualità, quali condizioni (i) per la maturazione dello stesso e per (ii) l'applicazione dell'aliquota fiscale agevolata del 5%, sostitutiva del regime fiscale ordinariamente applicabile, nel rispetto dei termini e condizioni oggetto della Normativa Applicabile (come infra definita).

I **"Beneficiari"** sono le categorie omogenee dei dipendenti delle Società del Gruppo inquadrati nelle categorie dei (i) dirigenti, secondo quanto specificato al punto 6 che segue; (ii) quadri e (iii) delle aree professionali ai sensi del CCNL applicato dalle Società del Gruppo, con le precisazioni indicate ai punti 3 e 6 del Regolamento Welfare - ciascuno in misura corrispondente all'inquadramento contrattuale previsto alla data del 31 dicembre 2023 (secondo quanto precisato negli Allegati all'Accordo Sindacale 2023) - in possesso dei requisiti previsti dalla Normativa Applicabile.

La **"Comunicazione"** è la lettera/email/informativa inviata a cura delle Società del Gruppo con cui ciascuno dei Beneficiari è informato della propria inclusione nel Piano Welfare Aziendale, nonché della possibilità di trovare sul sito Internet/Intranet di riferimento una sezione tramite la quale sarà possibile accedere alla Piattaforma ed effettuare la conversione (sempre nel rispetto dei limiti e dei requisiti previsti dalla Normativa Applicabile) del Premio di Risultato maturato in Credito Welfare.

Il **"Conto Welfare"** è un conto individuale pari al valore del Credito Welfare, del Credito Welfare Aggiuntivo e del Credito Welfare Integrativo, che i Beneficiari possono utilizzare esclusivamente per fruire dei Servizi Welfare attraverso la Piattaforma.

Il **"Credito Welfare"** è il valore figurativo a disposizione di ciascun Beneficiario da utilizzare unicamente per la fruizione dei Servizi Welfare ed è il risultato della conversione per mezzo dell'esercizio dell'Opzione del Premio di Risultato.

Il **“Credito Welfare Aggiuntivo”** è una quota aggiuntiva del Credito Welfare, disciplinata dall’Accordo Sindacale 2023, assegnata ai Beneficiari che esercitino l’Opzione per un valore almeno pari a quanto indicato nella colonna A dell’Allegato 3 all’Accordo Sindacale 2023.

Il **“Credito Welfare Integrativo”** è il valore figurativo definito all’Art. 5 dell’Accordo Sindacale 2023, Allegato 6, sempre da utilizzare per la fruizione dei Servizi Welfare assegnato a tutti i dipendenti indipendentemente dall’esercizio dell’Opzione, con le precisazioni di cui al paragrafo 3 che segue, da parte dei medesimi, con finalità sociale e connesso a risultati meramente aziendali, viceversa, non subordinato e/o correlato alla misurazione della performance e/o attività lavorativa dei suoi Beneficiari.

Per **“Familiari”**: si intendono i soggetti indicati ai sensi dell’art. 433 del codice civile, ossia:

- il coniuge (non legalmente separato);
- i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

In base alla normativa vigente il vincolo giuridico derivante dal matrimonio è equiparato a quello prodotto dalle unioni civili tra persone dello stesso sesso. Rientrano pertanto nella definizione di Familiari i soggetti legati al dipendente dal vincolo di “unione civile” ai sensi dell’art. 1, commi 1 e ss., Legge n. 76/2016. Non rientrano invece nella nozione di Familiari i meri “conviventi di fatto”, seppur uniti stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune (art. 1, commi 36 e 37, Legge n. 76/2016).

La **“Normativa Applicabile”** ricomprende inter alia (i) i commi 182 e ss. dell’art. 1 della legge n. 208/2015 (modificati dalla legge n. 232/2016 e dalla legge n. 205/2017 e successive ulteriori modifiche ed integrazioni), l’articolo 1, comma 63, della Legge n. 197/2022, confermato da art. 1 comma 18 della Legge n. 213/2023, il Decreto Ministeriale del 25 marzo 2016, le Circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E/2016 e n. 5/E/2018, nonché i successivi chiarimenti di prassi, ivi espressamente inclusa la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 36/E del 2020, la Risposta a Interpello dell’Agenzia delle Entrate del 17 novembre 2020, n. 550 e la Risposta a Interpello dell’Agenzia delle Entrate 20 aprile 2021, n. 270, la Risposta a Interpello dell’Agenzia delle Entrate Risposta n. 256 del 17 maggio 2022, la Risposta ad Interpello n. 59 del 2024, la Circolare n. 5/E del 2024 e la Risposta ad Interpello n. 74 del 2024.

La **“Pagina”** è la schermata telematica che i Beneficiari visualizzano prima di attivare la Piattaforma Informatica e dalla quale procedono all’attivazione della medesima.

Il **“Piano Welfare Aziendale”** o **“PWA”** è il mezzo/strumento con cui le Società del Gruppo hanno deciso di mettere a disposizione dei Beneficiari e di consentire ai medesimi di usufruire - al ricorrere di tutte le condizioni di cui al presente Regolamento Welfare e dell’Accordo Sindacale 2023 - dei Servizi Welfare.

La **“Piattaforma informatica”** o **“Piattaforma”** è uno spazio virtuale messo a disposizione dei Beneficiari tramite un provider esterno, dal quale sono visibili tutti i Servizi Welfare di cui i Beneficiari possono usufruire (previa loro attivazione) nei limiti del Credito Welfare, del Credito Welfare Aggiuntivo e del Credito Welfare Integrativo.

Il **“Premio di Risultato”** di cui all’Accordo Sindacale 2023 è la definizione convenzionale 2023 adottata per nominare il premio di risultato delle Società del Gruppo; è oggetto di maturazione in favore dei Beneficiari

per l'anno 2023 e la relativa corresponsione sarà effettuata nell'anno 2024, in forma monetaria o tramite l'assegnazione in Credito Welfare (per effetto dell'esercizio dell'Opzione e nel rispetto ed entro i limiti della Normativa Applicabile).

L'“**Opzione**” è la possibilità per i soli Beneficiari di scegliere di convertire, in tutto o in parte, il Premio di Risultato in Credito Welfare, secondo quanto previsto dalla Normativa Applicabile nonché secondo le previsioni oggetto del Regolamento Welfare e dell'Accordo Sindacale 2023.

Il “**Regolamento Welfare**” è il presente documento in cui sono regolamentati, inter alia, tutti i termini e le condizioni di fruizione dei Servizi Welfare.

Il “**Residuo**” è definito al paragrafo 7.

I “**Servizi Welfare**” sono più specificatamente definiti al paragrafo 5; in generale consistono in una serie di beni, prestazioni e servizi finalizzati alla gestione e al supporto della vita personale e familiare dei Beneficiari, nonché al potenziamento della copertura previdenziale dei medesimi.

“**TUIR**” si intende il D.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917.

2. PREMESSA E FINALITÀ DEL PIANO WELFARE CONNESSO AL PREMIO DI RISULTATO

Le Società del Gruppo sono consapevoli - anche in una prospettiva di responsabilità sociale d'impresa - di come il bilanciamento e conciliazione delle esigenze di carattere lavorativo con quelle personali e familiari dei propri dipendenti costituisca un aspetto necessario per la creazione di condizioni che permettano la piena espressione e lo sviluppo delle loro potenzialità professionali, favorendo la creazione di un valore condiviso, durevole e sostenibile nel tempo.

Per conseguire questi obiettivi, le Società del Gruppo, di concerto con le relative organizzazioni sindacali, hanno deciso di mettere a disposizione del personale, anche per l'esercizio 2023, in continuità con gli anni precedenti, un Piano Welfare Aziendale, nell'ambito del quale è stato stabilito che il Premio di Risultato in favore dei Beneficiari potrà essere convertito dagli stessi in Credito Welfare per la fruizione di Servizi Welfare, nei limiti e alle condizioni previste dalla Normativa Applicabile; in detto contesto, è stata altresì prevista l'assegnazione, al ricorrere delle circostanze oggetto dell'Accordo Sindacale 2023, di un Credito Welfare Integrativo e di un Credito Welfare Aggiuntivo, sempre da utilizzare per la fruizione dei Servizi Welfare.

Il PWA è valido ed efficace solo in relazione all'esercizio 2023; esso presenta il vantaggio di permettere a tutti i Beneficiari di avvalersi delle agevolazioni fiscali e previdenziali nella fruizione dei Servizi Welfare, secondo le condizioni ed entro i limiti previsti dalla Normativa Applicabile, assicurando un beneficio concreto e tangibile agli stessi destinatari e ai loro Familiari, come successivamente specificato al punto 5.2.2.

3. CONDIZIONI DI INCLUSIONE DEI BENEFICIARI NEL PIANO WELFARE

Di seguito sono indicate le ulteriori condizioni, rispetto a quanto richiamato - anche per relationem - nell'Accordo Sindacale 2023, di inclusione dei Beneficiari nel PWA:

o i Beneficiari devono aver favorevolmente superato il periodo di prova contrattualmente previsto, con la precisazione che il Premio di Risultato matura in proporzione ai mesi di servizio effettivamente prestati (considerando come mese intero l'eventuale frazione);

o i Beneficiari devono essere in forza alla data di sottoscrizione dell'Accordo Sindacale 2023 (dunque il 6 novembre 2023), restando comunque inteso che il Premio di Risultato non è erogato in ipotesi di dimissioni volontarie, risoluzione/cessazione del rapporto di lavoro intervenuti prima della data di erogazione/accreditamento del valore del Premio di Risultato in favore dei singoli Beneficiari;

o per i Beneficiari soggetti al regime part time, il valore del Premio di Risultato convertibile in Credito Welfare è proporzionato in relazione alla durata dell'orario di lavoro;

Il Premio di Risultato è riconosciuto solo ed esclusivamente in forma monetaria:

o ai beneficiari con contratto di lavoro a tempo determinato e al personale che risolve entro il mese di aprile 2024 il rapporto di lavoro per accedere alle prestazioni pensionistiche AGO;

o al personale che ha fatto accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà alla data del 1° dicembre 2023. Si precisa che quanto al valore del Premio di Risultato, la misura varia in base agli inquadramenti contrattuali di appartenenza, come previsti dal CCNL applicato dalle Società del Gruppo, che costituiscono comunque delle categorie omogenee di raggruppamento del personale dipendente. Detti valori sono indicati negli Allegati dell'Accordo Sindacale 2023.

Fermo restando il rispetto delle condizioni e dei limiti di cui sopra, per tutte le altre condizioni inerenti la qualificazione di Beneficiario e la misura del Premio di Risultato in base alla categoria di appartenenza, si rimanda a quanto previsto dall'Accordo Sindacale 2023.

4. IL CREDITO WELFARE E L'ATTIVAZIONE E GESTIONE DEL CONTO WELFARE

All'interno della Piattaforma, sarà visibile il valore del Premio di Risultato maturato e verrà data la possibilità di esercitare l'Opzione o di ricevere il valore del Premio di Risultato in forma monetaria.

La possibilità di fruire dei Servizi Welfare avverrà per i Beneficiari tramite la visualizzazione della Pagina, che riporterà il Conto Welfare, in cui viene indicato il Credito Welfare assegnato a ciascun Beneficiario.

In aggiunta, in favore dei Beneficiari rientranti nelle categorie delle aree professionali e dei quadri – indipendentemente dall'esercizio dell'Opzione per la conversione del Premio di Risultato in Credito Welfare e dall'assegnazione del Credito Welfare Aggiuntivo – sarà accreditato il Credito Welfare Integrativo, secondo i termini oggetto dell'Accordo Sindacale 2023.

Nella citata pagina saranno pertanto indicati la possibilità di esercitare l'Opzione per la conversione del Premio di Risultato in Credito Welfare, nei termini oggetto dell'Accordo Sindacale 2023 e i termini e condizioni per la predetta conversione. Il Premio di Risultato non convertito in Credito Welfare verrà corrisposto ai Beneficiari con le competenze del mese di giugno 2024.

Si precisa che in mancanza di scelta, nei termini sopra indicati, il Beneficiario riceverà il Premio di Risultato esclusivamente in forma monetaria, fatta eccezione per il Credito Welfare Integrativo che verrà assegnato sempre in detta forma.

Il Conto Welfare consentirà ai Beneficiari di fruire dei Servizi Welfare, ovvero di ottenere il rimborso dei costi sostenuti per i medesimi, secondo quanto previsto dal presente Regolamento Welfare e dalla Normativa Applicabile e, comunque, fino ad esaurimento del Credito Welfare, del Credito Welfare Aggiuntivo e del Credito Welfare Integrativo (ove ricorrono i necessari termini e condizioni).

Attraverso la Piattaforma Informatica, i Beneficiari potranno selezionare i Servizi Welfare di cui intendono usufruire, utilizzando il Credito Welfare, il Credito Welfare Aggiuntivo e il Credito Welfare Integrativo, nonché consuntivare l'utilizzo dei medesimi, verificarne la disponibilità residua, nonché caricare i giustificativi di spesa relativi ai rimborsi come specificati al successivo paragrafo 5.2.

L'importo del Credito Welfare sarà corrispondente al Premio di Risultato oggetto dell'Opzione da parte del Beneficiario, secondo quanto specificato nell'Accordo Sindacale 2023, nel rispetto dei limiti e delle condizioni della Normativa Applicabile e del Regolamento Welfare. A questo si aggiungeranno (ove ricorrano i necessari termini e condizioni) il Credito Welfare Integrativo e il Credito Welfare Aggiuntivo. Il Credito Welfare

Integrativo e il Credito Welfare Aggiuntivo, secondo quanto specificato dall'Accordo Sindacale 2023e i suoi allegati, saranno automaticamente accreditati sul Conto Welfare di ciascun Beneficiario.

Resta in generale inteso che, laddove il singolo Beneficiario dovesse aver già raggiunto il massimale di deducibilità di € 5.164,57 annuo per la contribuzione ai fondi di previdenza complementare, la destinazione del Credito Welfare Integrativo e del Credito Welfare Aggiuntivo a ulteriore integrazione della predetta contribuzione concorrerà integralmente a formare il reddito imponibile del dipendente (vedi infra).

Per i dipendenti che siano stati nel corso del 2023 titolari di redditi da lavoro dipendente in misura superiore al limite previsto dalla Normativa Applicabile, la predetta Opzione non potrà essere esercitata e, pertanto, tali soggetti saranno destinatari del Premio di Risultato in due quote fisse e prestabilite, di cui (i) una quota pari al 50% in forma monetaria senza facoltà di conversione in Credito Welfare e Credito Welfare Aggiuntivo, che sarà erogata con le competenze del mese di giugno 2024 e soggetta al regime fiscale ordinariamente applicabile; e (ii) la restante quota del 50%, con finalità sociale, in Credito Welfare – con il divieto di conversione in denaro - da spendere esclusivamente in Servizi Welfare ai sensi del presente Regolamento. Detti dipendenti saranno inoltre beneficiari del Credito Welfare Integrativo.

Per quanto riguarda il personale con inquadramento nella categoria dirigenziale, che costituisce categoria omogenea di dipendenti, si rinvia al paragrafo 6 che segue.

*** * ***

Al ricorrere dei requisiti ed entro i limiti previsti dalla Normativa Applicabile, il Credito Welfare, il Credito Welfare Aggiuntivo e il Credito Welfare Integrativo non costituiscono forme di reddito imponibile sia ai fini fiscali sia ai fini contributivi, né il loro valore ha alcuna incidenza su qualsivoglia istituto retributivo del Beneficiario diretto, indiretto e differito (ivi incluso il TFR di cui all'art. 2120 cod. civ.), presente e futuro, da qualunque fonte, contrattuale o legislativa, previsti e disciplinati.

5. I SERVIZI WELFARE

Le Società del Gruppo, in conformità alle disposizioni dell'Accordo Sindacale 2023, riconoscono a favore dei Beneficiari i seguenti Servizi Welfare.

(i) Contribuzione alla previdenza complementare;

(ii) rimborso spese a favore del coniuge, dei figli e degli altri familiari ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. f-bis) e f-ter) del TUIR;

(iii) opere e servizi ex art. 51, comma 2 lett. f) del TUIR - aventi le finalità di cui all'art. 100 del TUIR: check up medici, abbonamenti per attività sportive e viaggi aventi finalità educative, ricreative e/o di culto;

(iv) abbonamento per il trasporto locale, regionale e interregionale;

5.1 CONTRIBUZIONE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

È possibile utilizzare il Credito Welfare, il Credito Welfare Aggiuntivo e il Credito Welfare Integrativo per effettuare un versamento sul fondo di previdenza complementare a cui il Beneficiario risulti validamente iscritto, ove ciò risulti altresì previsto dal relativo regolamento. L'importo del Credito Welfare, del Credito Welfare Aggiuntivo e del Credito Welfare Integrativo saranno versati dalle Società del Gruppo sulla posizione individuale del Beneficiario.

Si rammenta che - con effetto dal 1° gennaio 2017 - ai sensi del comma 184-bis della Legge di Stabilità 2016 i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005, versati per scelta dei Beneficiari, in sostituzione, in tutto o in parte, del Premio di Risultato, per l'importo oggetto di conversione e nei limiti previsti dalla Normativa Applicabile, non determinano una imponibilità fiscale

laddove, per effetto del citato versamento, si sia ecceduto il massimale di € 5.164,57 annui, sempre nel limite massimo di € 3.000 del Premio di Risultato.

Secondo quanto si è in precedenza indicato, tale parziale esenzione non sarà invece applicabile se il Beneficiario destinerà l'importo spettante a titolo di Credito Welfare Integrativo e a titolo di Credito Welfare Aggiuntivo ad ulteriore integrazione del fondo di previdenza complementare.

Si ricorda inoltre come la Legge di Bilancio 2017, disponendo una deroga all'art. 11, comma 6, del D. Lgs n. 252 del 2005, abbia previsto, quale ulteriore condizione di favore, come i contributi versati alla previdenza complementare in sostituzione del Premio di Risultato, pur sempre per l'importo oggetto di conversione e nei limiti previsti dalla Normativa Applicabile, siano anche deducibili dalla base imponibile del Beneficiario, così che non abbiano effetti neppure sulla tassazione della relativa prestazione pensionistica.

Il Beneficiario dovrà pertanto entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui i contributi sono stati versati alla forma di previdenza complementare, comunicare a quest'ultima sia l'eventuale ammontare di contributi non dedotti, sia l'importo dei contributi sostitutivi del Premio di Risultato.

5.2 RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL CONIUGE, DEI FIGLI E DEGLI ALTRI FAMILIARI

5.2.1 PRESUPPOSTI PER IL RIMBORSO SPESE

Al fine di ottenere il rimborso dei Servizi Welfare nei limiti del proprio Credito Welfare, del Credito Welfare Aggiuntivo e del Credito Welfare integrativo, ciascuno dei Beneficiari dovrà:

(i) registrarsi alla Piattaforma Informatica;

(ii) inserire i dati richiesti nella Piattaforma;

(iii) presentare idonea documentazione giustificativa delle spese (fattura, ricevuta o scontrino fiscale, MAV, bollettino di conto corrente postale) sostenute per ciascuna tipologia di servizio nel corso dei rispettivi periodi d'imposta ivi compresi i due precedenti. Tutti i documenti di spesa sopra citati dovranno sempre riportare:

o la tipologia di spesa sostenuta;

o il soggetto che l'ha sostenuta;

o i dati anagrafici del Familiare per il quale è sostenuta la spesa;

o la quietanza del pagamento effettuato, comunque indicante la data di effettuazione della spesa;

(iv) fornire i propri dati anagrafici e fiscali, nonché i nominativi dei Familiari con riferimento ai quali si intende chiedere i rimborsi;

(v) fornire idonea documentazione da cui risulti lo status di "non autosufficienza" del Familiare laddove si tratti di rimborsi di spese di cui al successivo paragrafo 5.2.3 lettera G). In particolare, il Beneficiario dovrà fornire una certificazione medica da cui risulti che il Familiare interessato non è in grado di compiere uno o più atti della vita quotidiana quali, ad esempio, assumere alimenti, espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, deambulare, indossare gli indumenti ovvero che il Familiare interessato necessita di sorveglianza continua. Nel caso di bambini, la non autosufficienza deve ricollegarsi all'esistenza di patologie;

(vi) fornire il documento contenente la richiesta di rimborso, con allegata copia della documentazione relativa al trattamento dei dati personali ai sensi della legislazione sulla privacy;

(vii) conservare tutta la documentazione fino alla fine del sesto anno solare successivo a quello in cui la spesa è stata rimborsata, mantenendola integra ed a disposizione del datore di lavoro, in quanto potranno essere effettuate, dall'Amministrazione Finanziaria, verifiche attinenti ai rimborsi fruiti. La documentazione relativa a spese rimborsate non potrà, inoltre, essere utilizzata, per la parte oggetto di rimborso, in detrazione in sede di dichiarazione dei redditi; a tal fine, sarà rilasciata, alla fine del periodo di imposta, apposita attestazione delle spese rimborsate. Allo stesso modo, le spese rimborsate non potranno essere portate a rimborso o in detrazione fiscale da parte di altri datori di lavoro, anche se del coniuge. Analogamente, resta fermo che le spese che configurano oneri deducibili o danno diritto ad una detrazione fiscale non possono essere portate a rimborso dal dipendente nella misura in cui quest'ultimo abbia già fruito della detrazione o deduzione delle stesse a fini impositivi.

Nel caso di mancato accoglimento della richiesta di rimborso da parte della struttura centrale deputata all'analisi e alla valutazione dei documenti di spesa verrà inviata una e-mail al richiedente con le indicazioni per regolarizzare la documentazione, ovvero con la motivazione per cui la spesa non può essere rimborsata.

5.2.2 CATEGORIE DI FAMILIARI PER I QUALI È PREVISTO IL RIMBORSO

I Beneficiari possono utilizzare il Credito Welfare, il Credito Welfare Aggiuntivo e il Credito Welfare Integrativo per il rimborso, ai sensi dell'art. 51, comma 2 lett. f-bis) del TUIR, delle spese sostenute nel corso del periodo di riferimento del presente PWA, come identificate nel paragrafo 5.2.3. (lettere da A a F) che segue, anche in favore dei propri Familiari (anche non fiscalmente a carico), così come definiti al paragrafo 1 (Definizioni) del presente documento.

I soggetti con status di "Familiari" dovranno essere comunicati alle Società del Gruppo con le modalità di cui al precedente paragrafo 5.2.1.

Per i Familiari: sono rimborsabili le spese sostenute, anche solo in quota parte, per la fruizione da parte degli stessi delle prestazioni di cui paragrafo 5.2.3, lettere da A a F; la documentazione di spesa deve sempre riportare i dati del Familiare (nome e cognome, codice fiscale) per il quale la spesa è stata sostenuta e potrà essere intestata alternativamente (i) al dipendente titolare del Credito Welfare e/o del Credito Welfare Integrativo e/o del Credito Welfare Aggiuntivo, (ii) al Familiare del dipendente cui la spesa si riferisce.

Inoltre, con riferimento ai servizi indicati nel successivo 5.2.3. lettera G) che segue, i Beneficiari possono utilizzare il Credito Welfare e/o il Credito Welfare Integrativo e/o il Credito Welfare Aggiuntivo per il rimborso, ai sensi dell'art. 51, comma 2 lett. f-ter) del TUIR, delle spese sostenute (nel corso del periodo di riferimento del presente PWA) esclusivamente in favore di Familiari anziani o non autosufficienti indicati dall'art. 12 del TUIR (sia fiscalmente a carico, sia non fiscalmente a carico). Anche in tale ipotesi, tali soggetti con status di "Familiari" dovranno essere comunicati alle Società del Gruppo con le modalità di cui al precedente paragrafo 5.2.1. Si precisa, per completezza, che ai fini dell'art. 51, comma 2, lett. f-ter) per Familiari "anziani" si intendono coloro che abbiano compiuto i 75 anni di età.

5.2.3 TIPOLOGIE DI SPESA E MODALITÀ DI RIMBORSO

Si riportano di seguito (i) le spese oggetto di possibile rimborso a seguito dell'utilizzo del Credito Welfare, del Credito Welfare Aggiuntivo del Credito Welfare Integrativo, (ii) le spese escluse dal suddetto rimborso nonché (iii) le modalità operative per ottenere detto rimborso, in aggiunta alle regole generali (valide per tutte le tipologie di rimborso) già indicate al punto 5.2.1. che precede.

A) ASILI NIDO

a) SPESE RIMBORSABILI

- rette di asili nido sia pubblici sia privati ivi compresi quelli aziendali;

- servizi di baby-sitting, con regolare contratto di lavoro.

b) SPESE NON RIMBORSABILI

- spese sostenute per nidi condominiali, nidi-famiglia;

- spese accessorie (ad es. materiali didattici o per la cura e l'igiene del bambino);

- spese sostenute per collaboratori familiari generici, non addetti in modo esclusivo all'assistenza di bambini (es. colf).

c) MODALITÀ DI RIMBORSO

- sono rimborsabili per il tramite del Credito Welfare e/o del Credito Welfare e/o del Credito Welfare Aggiuntivo Integrativo le spese sostenute per tasse di iscrizione e rette di frequenza, con la presentazione di idonei giustificativi (che indichino anche il nome ed il cognome del figlio per il quale sono state sostenute);

- il rimborso delle spese sostenute per i servizi di baby-sitting avverrà a fronte della presentazione di fattura o idoneo documento giustificativo (che indichi anche il nome ed il cognome del figlio per il quale sono state sostenute).

B) SPESE PER SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE

a) SPESE RIMBORSABILI

- tasse di iscrizione e frequenza alla scuola dell'infanzia (cosiddette "scuole materne");

- tasse di iscrizione e di frequenza alla scuola primaria e secondaria, purché paritarie o comunque finalizzate all'ottenimento di un titolo avente valore legale;

- rette per la frequenza di scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, purché paritarie o comunque finalizzate all'ottenimento di un titolo avente valore legale (resta inteso che possono rientrare nel novero della lettera f-bis) dell'art. 51, comma 2, del TUIR le prestazioni rese dalle scuole non paritarie, essendo comunque le stesse dirette all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, ancorché tali scuole non siano abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale né attestati intermedi o finali con valore di certificazione legale); tasse e rette universitarie;

- spese per master e corsi universitari di specializzazione post laurea o equiparabili;

- spese sostenute per la frequenza di corsi di lingua straniera, sia in Italia che all'estero, quale attività collaterale ed integrativa della formazione scolastica;

- spese relative alla frequenza di scuole all'estero, anche per periodi infra-annuali, purché aventi valore di frequenza riconosciuta in Italia;

- spese relative a gite didattiche;

- costi del servizio di trasporto scolastico.

b) SPESE NON RIMBORSABILI

- spese sostenute per test di ingresso all'università, per corsi di laurea non riconosciuti o rilascianti un titolo non avente valore legale in Italia;

- spese sostenute per corsi di formazione professionale o di abilitazione professionale (ad es. abilitazione ad avvocato, commercialista ecc.), ivi comprese le relative tasse;

- spese accessorie anche se relative all'ambito scolastico / universitario (a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi di convitto o semiconvitto annesso a scuola ovvero per affitto in caso di studente fuori sede, di collegio, di servizi di intrattenimento culturale e ludico, contributi alla scuola a vario titolo, corsi extra-scolastici);
- spese accessorie relative a bolli, commissioni d'incasso, etc.;
- spese sostenute, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per scuole di recupero anni scolastici, per la scuola di preparazione agli esami o a test di accesso a facoltà universitarie, corsi di formazione professionale;
- spese sostenute per master o corsi di specializzazione non aventi riconoscimento legale;
- spese sostenute per corsi / attività sportive e ludiche;
- per i corsi di lingue non saranno rimborsabili tutte le tipologie di spese accessorie quali ad esempio costi relativi al trasporto, vitto e alloggio (nel caso di corsi all'estero), etc.. Non saranno altresì rimborsabili i costi sostenuti per lezioni private.

c) MODALITÀ DI RIMBORSO

- sono rimborsabili per il tramite del Credito Welfare e/o del Credito Welfare Integrativo e/o del Credito Welfare Aggiuntivo le spese sostenute per tasse di iscrizione e rette di frequenza come sopra indicati con la presentazione di idonei giustificativi (che indichino il nome ed il cognome del figlio per il quale sono state sostenute);
- per i corsi di lingue il rimborso avverrà a fronte di presentazione di fattura o analogo giustificativo, che dovrà indicare in modo esplicito l'importo relativo al corso di lingue (che sarà l'unico rimborsabile). Le fatture o i giustificativi che non evidenzino esplicitamente il costo sostenuto per l'attività scolastica non saranno quindi rimborsabili a meno che non siano accompagnate da dichiarazione da parte dell'emittente che indichi la parte di costo in fattura relativo al corso di lingue frequentato;
- per i master e i corsi universitari post-laurea, il rimborso avverrà a fronte di presentazione di fattura, che dovrà indicare in modo esplicito l'importo relativo al master o al corso, che sarà l'unico rimborsabile.

C) MENSA

a) SPESE RIMBORSABILI

- spese per servizi di mensa connessi a servizi di educazione e istruzione (anche in età prescolare).

b) SPESE NON RIMBORSABILI

- spese sostenute per servizi di mensa non connessi a servizi di educazione e istruzione (anche in età prescolare);
- nel caso di contributi economici per l'iscrizione ad istituti scolastici erogati a livello statale o regionale, oltre che di provvidenze di studio erogate quale contributo alla spesa sostenuta, non potrà essere richiesto il rimborso per il tramite del Conto Welfare della parte della spesa già oggetto di contributo / rimborso.

c) MODALITÀ DI RIMBORSO

- il Beneficiario è tenuto ad allegare la dichiarazione relativa alla connessione del "servizio mensa" con l'attività di istruzione e educazione (rilasciato dalla scuola) ovvero a presentare apposita autocertificazione.

D) TESTI SCOLASTICI

a) SPESE RIMBORSABILI

- spese sostenute per i libri di testo della scuola primaria e secondaria;
- spese sostenute per i libri di testo universitari.

b) SPESE NON RIMBORSABILI

- spese sostenute per i libri diversi dai testi universitari (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, codici);
- spese sostenute per l'acquisto di libri "pro compiti vacanze estive" (libri indicati dalle scuole per il periodo estivo).

c) MODALITÀ DI RIMBORSO

- il Beneficiario è tenuto ad allegare la fattura nella quale dovranno essere presenti i seguenti elementi:

1. elenco dei testi scolastici acquistati;
2. nome e cognome del figlio per il quale sono stati acquistati i libri;
3. l'elenco dei testi scolastici richiesti dalla scuola primaria e secondaria di iscrizione

(non saranno rimborsabili i testi non ivi ricompresi);

- nel caso di richiesta di rimborso di testi universitari, in alternativa all'elenco dei testi scolastici richiesti, dovrà essere fornita copia del certificato di iscrizione.

E) SOGGIORNI STUDIO ALL'ESTERO

a) SPESE RIMBORSABILI

- spese per la frequenza di scuole all'estero, anche per periodi infra-annuali (ad es. trimestrali / semestrali), purché aventi valore di frequenza riconosciuta in Italia (ad es. programmi di Erasmus, Exchange Program, Intercultura ed altre organizzazioni similari).

b) SPESE NON RIMBORSABILI

- spese accessorie e / o ulteriori ancorché relative alla formazione scolastica svolta all'estero o al soggiorno di studio (a titolo esemplificativo spese di viaggio o di soggiorno all'estero).

c) MODALITÀ DI RIMBORSO

- il rimborso avverrà a fronte di presentazione di fattura, che dovrà indicare in modo esplicito l'importo relativo all'attività formativa (inter alia, costo di partecipazione al corso e / o costo di iscrizione e frequenza presso la struttura scolastica) che sarà l'unica rimborsabile;

- le fatture che non evidenzino esplicitamente il costo sostenuto per l'attività scolastica non saranno quindi rimborsabili a meno che non siano accompagnate da dichiarazione da parte dell'emittente la fattura che indichi la parte di costo relativo alla iscrizione e / o frequenza presso la struttura scolastica.

F) CENTRI ESTIVI E INVERNALI E LUDOTECHHE

a) SPESE RIMBORSABILI

- le spese sostenute per soggiorni presso i centri estivi (e invernali) ancorché svolti in località coincidenti con il comune di residenza: si tratta di strutture e alloggi per vacanze per brevi soggiorni, in genere su base settimanale, riservati a bambini e ragazzi, durante il periodo di sospensione dell'attività scolastica;

- spese sostenute per la frequenza di ludoteche: si tratta di strutture che raccolgono giochi e giocattoli in grande quantità, difficilmente a disposizione di un singolo, per l'intrattenimento di bambini e ragazzi.

b) MODALITÀ DI RIMBORSO

- il Beneficiario dovrà produrre fattura emessa dalla struttura / società / associazione che organizza il centro estivo (o invernale), con esplicita indicazione (i) del nome e del cognome del figlio per il quale sono state sostenute, (ii) dell'attività svolta ed il dettaglio del periodo di frequenza al suddetto centro. In alternativa, potrà essere accettata ricevuta numerata con specifica di tutti gli elementi sopra evidenziati;

- il rimborso delle spese sostenute per la frequenza di ludoteche avverrà a fronte di presentazione di fattura o idoneo documento giustificativo (che indichi anche il nome ed il cognome del figlio per il quale sono state sostenute).

G) SERVIZI DI ASSISTENZA AI FAMILIARI ANZIANI O NON AUTOSUFFICIENTI

a) SPESE RIMBORSABILI

- spese sostenute per la fruizione dei servizi di assistenza ai Familiari anziani o non autosufficienti.

b) SPESE NON RIMBORSABILI

- spese sostenute per la fruizione dei servizi di assistenza a beneficio di Familiari non anziani o autosufficienti.

c) MODALITÀ DI RIMBORSO

- sono rimborsabili per il tramite del Credito Welfare e/o del Credito Welfare Integrativo e/o del Credito Welfare Aggiuntivo le spese sostenute per la fruizione dei servizi di assistenza ai Familiari anziani o non autosufficienti, con la presentazione di idonei giustificativi (che indichino anche il nome ed il cognome del Familiare anziano o non autosufficiente per il quale sono state sostenute);

- nel caso di Familiare non autosufficiente il Beneficiario, così come indicato nei precedenti punti 5.2.1 e 5.2.2, dovrà fornire idonea documentazione da cui risulti lo status di "non autosufficienza". In particolare, il Beneficiario dovrà fornire una certificazione medica da cui risulti che il Familiare interessato non è in grado di compiere uno o più atti della vita quotidiana quali, ad esempio, assumere alimenti, espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, deambulare, indossare gli indumenti ovvero che il Familiare interessato necessita di sorveglianza continua. Nel caso di bambini, la non autosufficienza deve ricollegarsi all'esistenza di patologie;

- nel caso di Familiare anziano, si precisa che per tale si intende il Familiare che abbia compiuto i 75 anni di età e, pertanto, ai fini del rimborso, sarà sufficiente riscontrare tale circostanza allorquando il Beneficiario – come richiesto dal precedente punto 5.2.1 – compilerà un'autocertificazione contenente, inter alia, i dati anagrafici e fiscali relativi ai Familiari con riferimento ai quali intende chiedere il rimborso delle spese sostenute.

5.3 OPERE E SERVIZI EX ART. 51, COMMA 2, LETT. F) DEL TUIR – rif. ART. 100 del TUIR

È possibile utilizzare il Credito Welfare e/o il Credito Welfare Integrativo e/o il Credito Welfare Aggiuntivo per la fruizione di alcune opere e servizi ex art. 51, comma 2, lett. f) TUIR - rif. art. 100 del TUIR. In particolare, le Società del Gruppo intendono, di concerto con le organizzazioni sindacali, riconoscere ai Beneficiari, ed ai Familiari (anche non fiscalmente a carico), la possibilità di beneficiare, inter alia, dei seguenti servizi di utilità sociale: (i) assistenza sanitaria (controlli medici check-up), (ii) abbonamenti per attività sportive (piscine e/o palestre) e (iii) viaggi aventi finalità educative, ricreative e/o di culto. Dal novero delle prestazioni agevolabili sono esclusi i servizi alla persona non aventi rilevanza sociale, in quanto ritenuti dall'Amministrazione finanziaria non riconducibili alle finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100 del TUIR (ad esempio sono esclusi i trattamenti estetici).

Attraverso la Piattaforma, il Beneficiario potrà utilizzare il Credito Welfare e/o il Credito Welfare Integrativo e/o il Credito Welfare Aggiuntivo per richiedere la fruizione dei citati servizi per sé e per i propri Familiari. I servizi sono erogati tramite convenzione e vengono gestiti secondo le modalità indicate sulla Piattaforma.

Ai fini della fruizione dei servizi in parola, si precisa che sono escluse le ipotesi di erogazione di somme, anche indirette, da parte delle Società del Gruppo. Infatti, tali servizi saranno esclusivamente erogati in natura mediante utilizzo del Credito Welfare e/o del Credito Welfare Integrativo e/o il Credito Welfare Aggiuntivo, senza che sia ammesso il rimborso (o l'anticipazione) di spese sostenute dal Beneficiario.

5.4 ABBONAMENTO PER IL TRASPORTO LOCALE, REGIONALE E INTERREGIONALE

È possibile utilizzare il Credito Welfare e/o il Credito Welfare Integrativo e/o il Credito Welfare Aggiuntivo per ottenere il rimborso del costo di abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (purché si tratti di titoli di viaggio nominativi) per sé e/o per i propri Familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12 del TUIR.

Per gli abbonamenti agevolabili, come ribadito anche dalla Normativa Applicabile, si intende un titolo di trasporto che consenta al titolare autorizzato di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull'intera rete, in un periodo di tempo specificato.

a) MODALITÀ DI RIMBORSO

Il giustificativo della spesa deve essere intestato al Beneficiario stesso oppure ai familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12 del TUIR.

b) DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO

Ad ogni richiesta di rimborso, tramite fruizione del Credito Welfare e/o del Credito Welfare Integrativo e/o del Credito Welfare Aggiuntivo, devono essere allegati i seguenti documenti:

1. giustificativo comprovante la tipologia di spesa sostenuta, ovvero in particolare:

a) copia del titolo di viaggio e della tessera di riconoscimento forniti dal vettore e, nel caso in cui il titolo di viaggio riporti chiaramente, il tipo di abbonamento, il nome e il cognome del Beneficiario o di chi tra i Familiari sia l'utilizzatore, il periodo di validità, la data di emissione, la spesa sostenuta e la data di sostenimento della spesa

o in alternativa

b) copia della fattura, dello scontrino o della ricevuta emessa dal vettore (ovvero da un rivenditore autorizzato), in fase di acquisto o di rinnovo del titolo di viaggio. Tali documenti devono riportare i dati identificativi completi (denominazione) e il codice fiscale/partita IVA o, in mancanza del CF/P.IVA, l'indirizzo (via, città, cap.) del vettore a cui si è richiesto il rilascio del titolo di viaggio, l'importo della spesa sostenuta e la data di sostenimento della spesa, la descrizione della tipologia di abbonamento, la data di emissione (compresa nell'anno fiscale in corso), il nome e il cognome del Beneficiario o di chi tra i Familiari sia l'utilizzatore;

2. giustificativo comprovante che il dipendente sia il sostenitore della spesa stessa (bonifico, MAV, bollettino, etc.) o, in alternativa, l'autocertificazione del dipendente medesimo che attesti il sostenimento della spesa per l'abbonamento.

Nell'ipotesi in cui la documentazione indichi in maniera esplicita anche costi non rimborsabili, deve essere identificabile l'importo riferito alle singole voci di costo.

Sempre, infine, come precisato dalla Normativa Applicabile, il Credito Welfare così come il Credito Welfare Integrativo così come il Credito Welfare Aggiuntivo non potrà essere utilizzato:

- per titoli di viaggio che abbiano una durata oraria, anche se superiore a quella giornaliera (es: i biglietti a tempo che durano 72 ore);
- per le cc.dd. carte di trasporto integrate, che includono anche servizi ulteriori rispetto a quelli di trasporto (es: carte turistiche, che oltre all'utilizzo di mezzi pubblici consentono l'ingresso a musei e/o teatri, etc.);
- in generale, per gli abbonamenti che implicino un utilizzo del mezzo di trasporto pubblico episodico.

5.6 BUONI SPESA E BUONI CARBURANTE

In aggiunta a quanto previsto dai paragrafi che precedono ed oltre al valore complessivo del Credito Welfare e/o il Credito Welfare Integrativo e/o il Credito Welfare Aggiuntivo che verranno attribuiti con le modalità sopradescritte, i Beneficiari possono altresì fruire di buoni acquisto (fino a concorso della quota di fringe benefit disponibile per ciascun Beneficiario ai sensi di legge), con la possibilità di scegliere tra: buoni spesa e buoni carburante.

Attraverso la Piattaforma Informatica, i Beneficiari potranno effettuare una ricerca puntuale di tutti i punti vendita in cui i predetti buoni spesa e/o buoni carburante risultano essere spendibili.

Ai Beneficiari potranno essere rilasciati buoni spesa per un importo annuo complessivo massimo di € 258,23. L'importo di € 258,23 è innalzato per il 2024 a € 2.000 per i Beneficiari con figli fiscalmente a carico e a Euro 1.000 in assenza di figli fiscalmente a carico, con riferimento a beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti.

Si ricorda, per completezza, che laddove il valore di fringe benefits fosse superato lo stesso dovrà essere assoggettato interamente a tassazione. Ai fini del calcolo del superamento della predetta soglia di € 2.000 o di € 1.000, dovranno essere tenuti in considerazione tutti i beni ed i servizi assegnati al medesimo Beneficiario nel corso della medesima annualità.

A tal fine si suggerisce di verificare nel proprio cedolino la presenza e l'importo della voce MLT (Retribuzione in natura progressivo anno corrente) per verificare quale sia la parte già utilizzata di plafond esente e stimare il presunto ammontare annuo dei fringe benefit erogati dall'azienda dei quali già si beneficia.

6. DIRIGENTI

I Servizi Welfare previsti al paragrafo 5 che precede potranno essere fruiti anche da parte della categoria omogenea dei dirigenti, i quali saranno beneficiari, sempre nel mese di maggio 2024, di un credito figurativo welfare predeterminato e predefinito, così come indicato nell'Accordo Sindacale.

Si specifica, con riferimento alla predetta assegnazione, come la medesima:

- abbia unicamente una finalità di utilità sociale nei loro riguardi;
- non comporti alcuna, neanche implicita, (i) parametrizzazione del credito welfare assegnato ai risultati di performance individuali e/o collettivi dei Beneficiari e (ii) connessione tra il credito welfare e la valutazione dell'attività lavorativa del Beneficiari medesimi.

Infine, con riferimento al servizio di cui al punto 5.1 che precede (Contribuzione alla previdenza integrativa), si precisa che i versamenti effettuati al fondo di previdenza complementare per l'importo corrispondente al credito welfare assegnato ai dirigenti verranno conteggiati ai fini del massimale di deducibilità di € 5.164,57.

7. DESTINAZIONE DEL RESIDUO

In termini generali, una volta esercitata l'Opzione, non sarà più possibile richiedere la liquidazione in forma monetaria del valore corrispondente di Premio di Risultato convertito in Credito Welfare.

L'utilizzo del Credito Welfare, del Credito Welfare Aggiuntivo e del Credito Welfare Integrativo sarà attuabile fino al 13 novembre 2026 i sensi del Piano Welfare, in nessun caso il Beneficiario potrà richiedere la

liquidazione o la riconversione in forma monetaria del valore corrispondente al Credito Welfare, al Credito Welfare Aggiuntivo e al Credito Welfare Integrativo non usufruiti, ossia del Residuo.

L'eventuale Residuo non utilizzato alla predetta data sarà automaticamente accreditato ad integrazione della contribuzione al fondo di previdenza complementare del singolo Beneficiario ove detta possibilità sia prevista e possibile in relazione al regolamento del relativo fondo; diversamente sarà definitivamente perso.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, al Beneficiario sarà richiesto, con un congruo preavviso, di utilizzare l'eventuale Residuo, fino ad esaurimento, entro la data di cessazione del rapporto. L'eventuale Residuo non utilizzato alla predetta data sarà parimenti automaticamente accreditato ad integrazione della contribuzione al fondo di previdenza complementare del singolo Beneficiario, sempre ove detta possibilità sia prevista e possibile in relazione al regolamento del relativo fondo; diversamente sarà definitivamente perso.

Si precisa, altresì, che laddove il Beneficiario non sia iscritto ad alcun fondo di previdenza complementare, l'eventuale Residuo, ove non usufruito nei termini sopra indicati secondo le varie ipotesi, verrà definitivamente perso.